



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 13 ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale di ALA SPA, ai fini del ricorso al trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Andrea Carriero, assistito dai Consulenti Leonardo Traino e Vincenzo Del Signore;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina e Alessandro Sguazza per il territoriale di Pesaro;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Franco Polito;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LAZIO, TOSCANA e MARCHE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante. La REGIONE VENETO, convocata al presente incontro e non presente, in esito all'esame congiunto tra le Parti non è risultata interessata dal presente accordo.

PREMESSO CHE

- la Società, che opera nel settore della commercializzazione all'ingrosso del legno, occupa complessivamente un organico di 41 lavoratori e, pertanto, non è destinataria di ammortizzatori sociali a regime;
- con nota pervenuta in data 20.09.11 (Prot. n. 32/0001474/MA003.A001 del 28.09.2011) ha presentato istanza al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga, e, pertanto, questo Ufficio (nota Prot. 2344 del 07.10.2011) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;

- nel corso dell'incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della citata istanza, sostanzialmente riconducibili alla crisi che ha investito il settore di attività di riferimento, comportando perdite causate dalla insolvibilità dei clienti.

CONSIDERATA

la **Legge del 13 dicembre 2010, n. 220** (Legge di Stabilità 2011), che all'**art. 1, co. 30**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA




l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11: che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.


TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.



- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza, ai sensi della normativa suindicata, al fine della concessione del trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 17.10.11 e sino al 31.12.11, per un numero massimo di **31 lavoratori**, come di seguito specificato:
 - sede di Arezzo, 12 lavoratori;
 - sede di Pesaro, 7 lavoratori;
 - sede di Roma, 12 lavoratori.
- I lavoratori, nel numero massimo, suindicato saranno sospesi in Cig sino ad un massimo di riduzione dell'orario di lavoro del 100%. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale, al fine di prevedere, compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali, l'eventuale ricorso al criterio della rotazione.
- Tenuto conto dell'organico complessivo aziendale e del numero massimo di lavoratori che saranno sospesi in Cig, le Parti convengono che non saranno interessati dal citato trattamento complessive 9 unità lavorative, con mansioni di capi deposito, addetti carichi e addetti alla merce in entrata.
- L'Azienda ha sottoscritto contratto di solidarietà per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 01.06.11 che sarà revocato a fronte dell'accesso alla Cig in deroga.
- Ai sensi dell'art. 7 - ter co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga. L'Azienda si dichiara, comunque, disponibile ad affrontare singole situazioni di difficoltà su richiesta dei lavoratori, attraverso l'eventuale anticipo del TFR o delle mensilità aggiuntive.




- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.


 ALMA SPA


FILCAMS CGIL

 APEACE
 FISASCAT CISL

 UILTUCUS UIL



 ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

